Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 29 marzo 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 85 DEL 29 MARZO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Imprese turistiche Barziesi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 marzo 1975. — **Lidman, società per azioni, in Calcinato:** Obbligazioni sorteggiate il 25 febbraio 1975. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 marzo 1975. — **Finsider - Società finanziaria siderurgica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 marzo 1975. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 marzo 1975. — **Società azionaria vermouths aperitivi spumanti f.lli Gancia & C. - S.A.V.A.S., società per azioni, in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate l'11 marzo 1975. — **Fiat, società per azioni, in Torino:** Errata corrige. — **Cassa di risparmio in Bologna - Credito fondiario:** Errata corrige. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Errata corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. **885**.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1973, n. 1113, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 293, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1973, n. 1113, concernente la scuola di perfezionamento in « Archeologia », è rettificato nel senso che dopo l'insegnamento di « Etruscologia e archeologia italica » contrassegnato con il n. 3) vengono aggiunte le seguenti parole: « Sono corsi fondamentali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 22

DECRETO-LEGGE 28 marzo 1975, n. 63.

Termini per lo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali e per l'effettuazione delle operazioni relative alla iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975, disposte dall'art. 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nonchè le modalità per la presentazione delle candidature.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di stabilire i termini per lo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali e per l'effettuazione delle operazioni relative alla iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975, disposte dall'art. 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nonché le modalità per la presentazione delle candidature;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la rinnovazione dei consigli regionali, provinciali e comunali che scadono per compiuto quinquennio di carica il 7 giugno 1975 possono avere luogo non oltre la seconda domenica successiva alla predetta data.

Art. 2.

Le operazioni per l'iscrizione nelle liste dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975, previste dall'art. 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, possono essere completate anche dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e, comunque, non oltre l'undicesimo giorno dalla pubblicazione di detto manifesto.

Alle operazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nei confronti dei cittadini iscritti con le modalità di cui all'art. 20 della legge sopracitata, si deve provvedere entro il terzo giorno dal compimento delle operazioni di cui al precedente comma. Le deliberazioni della commissione comunale devono essere notificate agli interessati entro due giorni: avverso le deliberazioni predette è ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di tre giorni dalla data della notificazione. La commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di tre giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, entro i successivi due giorni.

La compilazione dell'elenco dei cittadini che non avranno compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni, dovrà essere effettuata, con la modalità di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sopracitato, entro cinque giorni dal compimento delle operazioni di cui al primo comma.

Art. 3.

Per i cittadini, la cui iscrizione nelle liste elettorali è disposta con la procedura di cui all'art. 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, la presentazione della candidatura per le elezioni provinciali e comunali può essere fatta anche con riserva di produrre il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. La presentazione del certificato va comunque effettuata entro la data di scadenza del termine indicato rispettivamente negli articoli 4 e 12 della legge 10 settembre 1960, n. 962.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1975

LEONE

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1975.

Nomina del presidente dell'Istituto mobiliare italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581, con cui fu costituito l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, il cui art. 1 stabilisce le nuove norme per la nomina del presidente dell'I.M.I.;

Visto il decreto interministeriale in data 11 giugno 1962, con cui fu approvato il nuovo statuto dell'Istituto mobiliare italiano, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20 di detto statuto riguardante la nomina del presidente dell'I.M.I.;

Considerato che il cavaliere del lavoro dott. Silvio Borri, nominato presidente dell'Istituto mobiliare italiano con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1971, registro n. 40, foglio n. 306, ha presentato, in data 20 febbraio 1975, richiesta di sostituzione nella carica per ragioni di età;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'ing. Giorgio Cappon è nominato presidente dell'Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico con sede in Roma, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1975
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 21

(2667)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1975.

Costituzione della « riserva naturale integrale » « Piscina delle Bagnature », in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nella foresta di Sabaudia, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, situata in provincia di Latina, comune di Sabaudia, entro il Parco nazionale del Circeo esiste fra le altre, la località denominata « Piscina delle Bagnature », che risponde ai requisiti richiesti e che si distingue per le seguenti peculiari caratteristiche: « Piscina delle Bagnature », di ha 56,69 iscritti alla sez. 17 (*e, f, g, h*) della carta silografica, scala 1 : 15.000 della foresta di Sabaudia. La vegetazione è costituita da una fustaia a netta prevalenza di Cerro con numerosi esemplari di Farnetto e, più sporadici, di Farnia. La località è caratterizzata da una delle poche « piscine » residue, con tipici esempi di vegetazione meso-igrofila, invasa per diversi mesi dell'anno da una lama d'acqua, che può raggiungere una profondità di 50-60 cm;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalle commissioni per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche e della Società botanica, la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è illustrata in vari studi botanici e forestali, come pure in altre sedi;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con atto deliberativo n. 13/34 del 6 dicembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

La località « Piscina delle Bagnature », già indicata nelle premesse, situata nella foresta demaniale di Sabaudia in provincia di Latina esattamente individuata nella planimetria al 15.000 allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva naturale integrale ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela della riserva sopra descritta, provvederà in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1975

Il Ministro: MARCORA

F. D. DI SABAUDIA

R. N. I. "PISCINA DELLE BAGNATURE"

DALLA CARTA SILOGRAFICA DELL' A. S. F. D. SCALA 1:15.000

(2227)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1975.

Approvazione della convenzione per l'incorporazione della rappresentanza generale per l'Italia in Milano della società North British & Mercantile Ins. Co. Ltd. nella rappresentanza generale per l'Italia in Milano della società The Northern Assurance Co. Ltd.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la delibera in data 12 settembre 1974, del consiglio di amministrazione della società North British & Mercantile Ins. Co. Ltd., con sede in Londra, relativa alla cessazione dell'attività assicurativa della propria rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, mediante incorporazione dalla stessa data di tutte le attività e passività del ramo incendio, unico esercitato, nella rappresentanza generale per l'Italia della società The Northern Assurance Co. Ltd., con sede in Milano;

Vista la delibera in data 12 settembre 1974, del consiglio di amministrazione della società The Northern Assurance Co. Ltd., con sede in Londra, relativa all'incorporazione, con decorrenza 1° gennaio 1975, di tutte le attività e passività del suddetto portafoglio assicurativo italiano nella propria rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

Vista la convenzione stipulata fra le due società in data 12 settembre 1974, per l'esecuzione dell'incorporazione di cui trattasi;

Ritenuto che, per l'attuazione di tale operazione si sono verificate e sussistono le prescritte condizioni e garanzie;

Viste le domande presentate per l'approvazione di detta convenzione dalle due citate rappresentanze generali per l'Italia;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la convenzione stipulata il 12 settembre 1974 per l'incorporazione del complesso aziendale relativo all'intero portafoglio assicurativo italiano con le relative attività e passività della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della società North British & Mercantile Ins. Co. Ltd. nella rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della società The Northern Assurance Co. Ltd.

Art. 2.

E' revocata alla società North British & Mercantile Ins. Co. Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica.

Roma, addì 24 febbraio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2459)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1975.

Iscrizione di centodieci varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 188 in data 20 gennaio 1975 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 13 dicembre 1974, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di sessantasette varietà di cereali, diciannove varietà di barbabietole da zucchero, tre varietà di barbabietole da foraggio, sei varietà di foraggere leguminose, una varietà di foraggere graminacee, dodici varietà di patata, e due varietà di piante oleaginose e da fibra;

Visto il verbale della predetta adunanza del 13 dicembre 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, le seguenti varietà di specie agrarie, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 13 dicembre 1974, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso l'istituto stesso:

1) Ibrido a tre vie « Tom »;
classe di maturazione: 200;
responsabile della conservazione in purezza: Renk Seed Co. Sun Prairie - Wisconsin (U.S.A.).

2) Ibrido a tre vie « Saturno TV 3 »;
classe di maturazione: 200;
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola Mais Ibridi - Brescia.

3) Ibrido doppio « Americana GS 21 »;
classe di maturazione: 200;
responsabile della conservazione in purezza: Sementi Gasparin Castelfranco Veneto (Treviso).

4) Ibrido doppio « Americana SV GS 22 »;
classe di maturazione: 200;
responsabile della conservazione in purezza: Sementi Gasparin Castelfranco Veneto (Treviso).

5) Ibrido semplice « Embro XO »;
classe di maturazione: 200;
responsabile della conservazione in purezza: The Embro Seed Co. Inc. - Saint Louis - Missouri (U.S.A.).

6) Ibrido doppio « Dekalb 202 »;
classe di maturazione: 200;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

7) Ibrido semplice « Dekalb XL 12 »;
classe di maturazione: 300;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

8) Ibrido doppio « Bosna »;
classe di maturazione: 300;
responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Kukuruz - Beograd - Zemun (Jugoslavia).

9) Ibrido a tre vie « Marano Ibrido 303 TV »;
classe di maturazione: 300;
responsabile della conservazione in purezza: Società Polesana Produttori Sementi - Badia Polesine (Rovigo).

10) Ibrido semplice « Pannon 31 »;
classe di maturazione: 300;
responsabile della conservazione in purezza: Poljooprivredni Institut - Osijek (Jugoslavia).

11) Ibrido semplice « Pannon 32 »;
classe di maturazione: 300;
responsabile della conservazione in purezza: Poljooprivredni Institut - Osijek (Jugoslavia).

12) Ibrido semplice « Dekalb XL 22 »;
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

13) Ibrido semplice « Dekalb XL 41 »;
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

14) Ibrido semplice « Superstar PX 47 E »;
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Compagnia Italiana Sementi Elette - Madignano (Cremona).

15) Ibrido a tre vie « Maya 403 TV »;
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Società Polesana Produttori Sementi - Badia Polesine (Rovigo).

16) Ibrido semplice « Pannon 41 »;
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Poljooprivredni Institut - Osijek (Jugoslavia).

17) Ibrido a tre vie « H 724000 C »;
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano

18) Ibrido semplice « Superstar PX 50 A »;
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Compagnia Italiana Sementi Elette - Madignano (Cremona).

19) Ibrido semplice « Hawk UC 4561 »;
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società Italiana Veterinaria Agricola - Milano.

20) Ibrido a tre vie « Americana 8000 »;
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: L. Teweles Seed Co. Milwaukee - Wisconsin (U.S.A.).

21) Ibrido doppio « Americana SV GS 51 »;
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Sementi Gasparin Castelfranco Veneto (Treviso).

22) Ibrido semplice « Euroso 405 »;
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Bear Hybrid Corn Co. Inc. Decatur - Illinois (U.S.A.).

23) Ibrido semplice « Embro X 2 »;
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: The Embro Seed Co. Inc. Saint Louis - Missouri (U.S.A.).

24) Ibrido a tre vie « Pannon 58 »;
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Poljooprivredni Institut - Osijek (Jugoslavia).

25) Ibrido semplice « Axia »;
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: France Mais - Tolosa (Francia).

26) Ibrido a tre vie « Cargill Sud 556 »;
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Ets. M. Lesgourgues Gavadour Cargill - Peyrehorade (Francia).

27) Ibrido semplice « Cargill Aire 504 »;
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Ets. M. Lesgourgues Gavadour Cargill - Peyrehorade (Francia).

28) Ibrido a tre vie « H 724003 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

29) Ibrido a tre vie « Dekalb XL 345 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

30) Ibrido semplice « Dekalb XL 64 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

31) Ibrido a tre vie « Saturno TV 32 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola Mais Ibridi - Brescia.

32) Ibrido a tre vie « Funk's G Red »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Funk Italia - Milano.

33) Ibrido semplice « Funk's G Most »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Funk Italia - Milano.

34) Ibrido a tre vie « Funk's G 6826 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Funk Italia - Milano.

35) Ibrido semblice « Panter »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società Italiana Veterinaria Agricola - Milano.

36) Ibrido a tre vie « Boran U 370 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società Italiana Veterinaria Agricola - Milano.

37) Ibrido semplice « Americana 4800 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: L. Teweles Seed Co. Milwaukee - Wisconsin (U.S.A.).

38) Ibrido a tre vie « Americana GS 63 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Sementi Gasparin - Castelfranco Veneto (Treviso).

39) Ibrido doppio « Americana 895 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: L. Teweles Seed Co. Milwaukee - Wisconsin (U.S.A.).

40) Ibrido semplice « Americana GS 62 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Sementi Gasparin - Castelfranco Veneto (Treviso).

41) Ibrido a tre vie « Americana GS 64 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Sementi Gasparin - Castelfranco Veneto (Treviso).

42) Ibrido semplice « Euroso 6 T 24 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Bear Hybrid Corn. Co. Inc. Decatur - Illinois (U.S.A.).

43) Ibrido a tre vie « Euroso 630 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Bear Hybrid Corn. Co. Inc. Decatur - Illinois (U.S.A.).

44) Ibrido semplice « Euroso 650 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Bear Hybrid Corn. Co. Inc. Decatur - Illinois (U.S.A.).

45) Ibrido semplice « Pannon 69 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Poljooprivredni Institut - Osijek (Jugoslavia).

46) Ibrido semplice « Pannon 611 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Poljooprivredni Institut - Osijek (Jugoslavia).

47) Ibrido a tre vie « H 714976 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

48) Ibrido semplice « H 714389 A »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

49) Ibrido semplice « H 724008 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

50) Ibrido a tre vie « Superstar PX 611 »;
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Compagnia Italiana Sementi Elette - Madignano (Cremona).

51) Ibrido a tre vie « H 714609 »;
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

52) Ibrido semplice « Dekalb XL 77 A »;
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

53) Ibrido semplice « Dekalb XL 80 »;
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

54) Ibrido semplice « Dekalb XL 77 »;
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

55) Ibrido semplice « Dekalb XL 76 »;
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

56) Ibrido a tre vie « Superstar PX 670 »;
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Compagnia Italiana Sementi Elette - Madignano (Cremona).

57) Ibrido semplice « Superstar PX 77 »;
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Compagnia Italiana Sementi Elette - Madignano (Cremona).

58) Ibrido a tre vie « Banat »;
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Kukuruz - Beograd-Zemun (Jugoslavia).

59) Ibrido a tre vie « Jadran »;
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Kukuruz - Beograd-Zemun (Jugoslavia).

60) Ibrido semplice « Beograd »;
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Kukuruz - Beograd-Zemun (Jugoslavia).

61) Ibrido a tre vie « Light U 399 W »;
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società Italiana Veterinaria Agricola - Milano.

62) Ibrido a tre vie « Alfa UC 8803 »;
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società Italiana Veterinaria Agricola - Milano.

63) Ibrido semplice « Luck UC 9301 »;
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società Italiana Veterinaria Agricola - Milano.

64) Ibrido a tre vie « Flare U 392 »;
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società Italiana Veterinaria Agricola - Milano.

65) Ibrido a tre vie « Americana WGS 71 »;
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Sementi Gasparin - Castelfranco Veneto (Treviso).

66) Ibrido semplice « Euroso 6 T 47 »;
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Bear Hybrid Corn. Co. Inc. Decatur - Illinois (U.S.A.).

67) Segale « Carokurz »;
origine della varietà: incrocio: Zuchtstamm × Heinrich Roggen;
responsabile della conservazione in purezza: Toni Heidenreich - Bad Schwartau (Repubblica Federale Tedesca).

68) Barbabietola da zucchero « Mezzano Poly A »;
origine della varietà: incrocio tra linee tetraploidi e diploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Società Europea del Seme - Bruxelles (Belgio).

69) Barbabietola da zucchero « Monodania - Tipo E »;
origine della varietà: incrocio tra linee monogermi maschio sterili - diploidi e tetraploidi;
responsabile della conservazione in purezza: A.B. Seed Scan International - Malmö (Svezia).

70) Barbabietola da zucchero « Monoscania - Tipo Z »;
origine della varietà: incrocio tra linee monogermi maschio sterili diploidi e tetraploidi;
responsabile della conservazione in purezza: A.B. Seed Scan International - Malmö (Svezia).

71) Barbabietola da zucchero « Maribo Ultra-Poly Tipo ZZ »;
origine della varietà: incrocio tra linee multigermi diploidi e tetraploidi;
responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfrabrikker - Copenaghen (Danimarca).

72) Barbabietola da zucchero « Maribo Monozet »;
origine della varietà: incrocio tra linee monogermi maschio - sterili diploidi e tetraploidi multigermi.
responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfrabrikker - Copenaghen (Danimarca).

73) Barbabietola da zucchero « Extrasaros »;
origine della varietà: incrocio tra linee tetraploidi e diploidi.
responsabile della conservazione in purezza: Renroffi - Bologna.

74) Barbabietola da zucchero « Supersaros »;
origine della varietà: incrocio tra linee tetraploidi e diploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Renroffi - Bologna.

75) Barbabietola da zucchero « Kaweprecomono »;
origine della varietà: incrocio tra linee diploidi e tetraploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke-Einbeck/Hannover (Repubblica Federale Tedesca).

76) Barbabietola da zucchero « Carpo »;
origine della varietà: incrocio tra linee diploidi e tetraploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Saatzuchtwirtscaft Fr. Strube G.m.b.H. - Schoningen (Repubblica Federale Tedesca).

77) Barbabietola da zucchero « Tri-mono »;
origine della varietà: incrocio tra linee monogermi maschio sterili e tetraploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Hodowla Buraka Cukrowego Warszawa (Polonia).

78) Barbabietola da zucchero « Uninova »;
origine della varietà: incrocio tra linee diploidi maschio sterili e tetraploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Consorzio Nazionale Bieticoltori - Bologna.

79) Barbabietola da zucchero « Maxamono »;
origine della varietà: incrocio tra linee diploidi e tetraploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Koninklijke Beetwortelzaad - cultur Kuhn & Co. N.V. - Naarden (Olanda).

80) Barbabietola da zucchero « Sucrokuhn »;
origine della varietà: incrocio tra linee diploidi; e tetraploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Koninklijke Beetwortelzaad - cultur Kuhn & Co. N.V. - Naarden (Olanda).

81) Barbabietola da zucchero « Mono HY E-1 »;
origine della varietà: incrocio tra linee diploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

82) Barbabietola da zucchero « Mono HY B-3 »;
origine della varietà: incrocio tra linee diploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

83) Barbabietola da zucchero « Mono HY D-2 »;
origine della varietà: incrocio tra linee diploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

84) Barbabietola da zucchero « Mono HY D-5 »;
origine della varietà: incrocio tra linee diploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

85) Barbabietola da zucchero « Duramon »;
origine della varietà: incrocio tra linee monogermi e plurigermi;
responsabile della conservazione in purezza: Rubensamenzucht G.m.b.H. Rosdorf (Repubblica Federale Tedesca).

86) Barbabietola da zucchero « Caramon »;
origine della varietà: incrocio tra linee monogermi;
responsabile della conservazione in purezza: Rubensamenzucht G.m.b.H. Rosdorf (Repubblica Federale Tedesca).

87) Barbabietola da foraggio « Ursus Poly »;
responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » - Warszawa (Polonia).

88) Barbabietola da foraggio « Titan Poly »;
responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » - Warszawa (Polonia).

89) Barbabietola da foraggio « Zentaur Poly »;
responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » - Warszawa (Polonia).

90) Erba medica « Joaquin 11 »;
responsabile della conservazione in purezza: Security Seed Company - San Joaquin - California (U.S.A.).

91) Erba medica « Prospera »;
responsabile della conservazione in purezza: Consorzio Agrario Provinciale - Cremona.

92) Trifoglio pratense (Violetto) « Viola »;
responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » - Warszawa (Polonia).

93) Trifoglio pratense (violetto) « Redman »;
responsabile della conservazione in purezza: Robert Buker of Farmers Forage Research West la Fayette - Indiana (U.S.A.).

94) Trifoglio pratense (violetto) « Marino »;
responsabile della conservazione in purezza: Deutscher Saatgut' - Handelsbetrieb (DSG) Berlino.

95) Veccia vellutata e di Narbonne « San Vincenzo »;
responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società Italiana Sementi - Bologna.

96) Loglio perenne o loietto inglese «Semperweide»;
responsabile della conservazione in purezza: Ets. Zwaan & De Wiljes - Scheemda (Olanda).

97) Patata « Cardinal »;
origine della varietà: incrocio: Tulner de Vries 54-30-8 × S V P 5589.
responsabile della conservazione in purezza: Wolf & Wolf - Amsterdam (Olanda).

98) Patata « Preziosa »;
origine della varietà: incrocio: Maritta × M 49108.
responsabile della conservazione in purezza: Wolf & Wolf - Amsterdam (Olanda).

99) Patata « Vittorini »;
origine della varietà: incrocio: Avenir × 51640;
responsabile della conservazione in purezza: Wolf & Wolf - Amsterdam (Olanda).

100) Patata « Mirka »;
origine della varietà: incrocio: Triumf × Kerkov B/53;
responsabile della conservazione in purezza: Wolf & Wolf - Amsterdam (Olanda).

101) Patata « Hohe Allerfrüheste Gelbe »;
origine della varietà: da mutazione della varietà Allerfrüheste Gelbe;
responsabile della conservazione in purezza: Wolf & Wolf - Amsterdam (Olanda).

102) Patata « Ulster Sceptre »;
origine della varietà: incrocio: Pentland Ace × Ulster Prince;
responsabile della conservazione in purezza: Wolf & Wolf - Amsterdam (Olanda).

103) Patata « Renova »;
origine della varietà: incrocio: 51640 × G. 3014;
responsabile della conservazione in purezza: Hettema Zonen N.V. - Beetgmun (Olanda);

104) Patata « Rosanna »;
origine della varietà: incrocio: Ari × Désirée;
responsabile della conservazione in purezza: Hettema Zonen N.V. - Beetgmun (Olanda);

105) Patata « Linzer Starke »;
origine della varietà: incrocio: Goldsegen × Eva;
responsabile della conservazione in purezza: O.O. Landes Saatbaugenossenschaft - Linz-Hart (Austria).

106) Patata « Vokal »;
origine della varietà: incrocio: Primura × Rheinhort;
responsabile della conservazione in purezza: Agrico - Emmeloord (Olanda).

107) Patata « Estima »;
origine della varietà: incrocio: Oldenburger 51-640 × G 3014;
responsabile della conservazione in purezza: Agrico - Emmeloord (Olanda).

108) Patata « Avanti »;
origine della varietà: incrocio: Climax × Avenir;
responsabile della conservazione in purezza: Agrico - Emmeloord (Olanda).

109) Girasole « Inra 6501 »;
origine della varietà: da ibridazione tra linea maschio sterile e linea della « Cernianka »;
responsabile della conservazione in purezza: Institut National de la Recherche Agronomique - Paris (Francia).

110) Girasole « Airelle »;
origine della varietà: da ibridazione tra linee F 10 × V 135;
responsabile della conservazione in purezza: Institut National de la Recherche Agronomique - Paris (Francia).

Roma, addì 4 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

(2350)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1975.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 1971, con il quale è stato ricostituito, tra l'altro, il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia di Trapani ai sensi dell'art. 22 della legge sopra menzionata;

Vista la nota n. 11960 con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha comunicato che il signor Giuseppe Bica, nominato con decreto ministeriale 25 settembre 1971 sindaco effettivo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di Trapani, è deceduto;

Vista la designazione del sig. Francesco Paolo Mangiapane da parte dell'assemblea dei delegati della suddetta cassa mutua quale si desume dal verbale delle operazioni di voto trasmesso dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con nota n. 11960 del 3 maggio 1974;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Francesco Paolo Mangiapane è nominato sindaco effettivo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trapani, su designazione dell'assemblea dei delegati della cassa mutua medesima in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio ed in sostituzione del sig. Giuseppe Bica, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2164)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Abolizione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1970 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Bari;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Bari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 22 giugno 1970 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie per il personale retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Bari.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2291)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1975.

Modalità di individuazione di particolari tipi di veicoli ad elevate prestazioni.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il quale stabilisce le caratteristiche dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose che possono essere guidati rispettivamente da titolari, da almeno dodici mesi, di patente di categoria « A », da titolari, da almeno due anni, di patente di categoria « B » e, da almeno un anno, di patente di categoria « C » e che abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici e attitudinali stabiliti dal regolamento;

Visto il comma ottavo del suddetto art. 80, che demanda al Ministro per i trasporti di stabilire, con decreto, le modalità per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli suddetti;

Visti i comma quarto, quinto e sesto dell'art. 13 della citata legge 14 febbraio 1974, n. 62, che stabiliscono norme transitorie per l'accertamento delle caratteristiche indicate all'art. 80 per i motoveicoli, le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose già immatricolati al 21 marzo 1974, data di entrata in vigore della legge, e da immatricolare entro un anno da detta data e cioè entro il 21 marzo 1975, e che fissano, limitatamente agli autoveicoli suindicati, un diverso valore limite del quoziente cav./tonn.;

Ritenuta la necessità di provvedere alla individuazione dei veicoli sopra indicati che verranno immatricolati a partire dal 22 marzo 1975;

Decreta:

Art. 1.

1) Le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente tra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 cav./tonn., o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 km/h sono individuati mediante la trascrizione sulla carta di circolazione della annotazione: « Supera limiti art. 80 T.U. ».

2) I motocicli aventi cilindrata inferiore a 350 cmc che sviluppano una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 km/h sono individuati mediante la trascrizione sulla carta di circolazione della annotazione: « Velocità calcolata superiore a 150 km/h ».

3) Le dichiarazioni di conformità rilasciate dalle case costruttrici ai sensi dell'art. 53 del citato testo unico ai veicoli indicati ai precedenti due comma del presente articolo da immatricolare a partire dal 22 marzo 1975, debbono riportare, se trattasi di autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, la nota « Supera limiti art. 80 T.U. » e, se trattasi di motocicli con cilindrata inferiore a 350 cmc, la nota « Velocità calcolata superiore a 150 km/h ».

4) Analoghe annotazioni debbono essere riportate anche sui certificati di origine di cui all'art. 54 del testo unico.

Art. 2.

1) Per i veicoli di tipo omologato la individuazione dei limiti di cui all'articolo precedente è eseguita in sede di omologazione del tipo ai sensi dell'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

2) Per i veicoli di tipo non omologato, soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 54 dello stesso testo unico, gli accertamenti tecnici per l'individuazione dei limiti di cui all'articolo precedente sono eseguiti come appresso indicato per i diversi casi:

a) per i tipi di veicoli già in produzione le cui caratteristiche siano state accertate su un prototipo con la procedura, ora abrogata, del riconoscimento del tipo su scala nazionale, l'individuazione dei limiti è eseguita d'ufficio sulla base dei dati dichiarati dalle case costruttrici, nella documentazione tecnica agli atti, nonché degli elementi risultanti dai relativi verbali di prova. All'individuazione provvede la direzione centrale IV della Direzione generale della M.C.T.C. del Ministero dei trasporti. E' fatta salva la facoltà della ditta di richiedere l'accertamento con le modalità stabilite per le omologazioni;

b) per i tipi di veicoli già in produzione le cui caratteristiche siano state accertate su un prototipo con la procedura dell'approvazione per gruppi di esemplari, l'individuazione dei limiti è eseguita d'ufficio con le modalità di cui al punto *a*) dal centro prove autoveicoli che ha eseguito le prove sul prototipo;

c) per i veicoli di nuova produzione da sottoporre a visita e prova con la procedura dell'approvazione per gruppi di esemplari, l'individuazione dei limiti è eseguita dai centri prove autoveicoli con le modalità previste per l'omologazione del tipo;

d) per i veicoli presentati a visita e prova in unico esemplare, l'individuazione dei limiti è eseguita in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione del veicolo dall'ufficio provinciale della M.C.T.C. che ha, comunque, facoltà di demandare l'individuazione al centro prove autoveicoli.

Art. 3.

1) Gli accertamenti tecnici dei limiti di cui all'articolo 1 devono essere eseguiti con le modalità indicate ai commi seguenti.

2) La tara corrispondente al peso del veicolo in ordine di marcia è determinata aggiungendo al peso a vuoto del veicolo stesso, rifornito di combustibile, di lubrificanti, nonché del liquido di raffreddamento e degli accessori di serie, il peso del conducente valutato in 70 kg.

3) La velocità corrispondente al regime di potenza massima del motore si calcola sulla base del rapporto di riduzione totale che permette al veicolo di raggiungere la massima velocità effettiva in piano.

4) Lo sviluppo della circonferenza del pneumatico per un giro delle ruote motrici è determinato in sede di omologazione sulla base dei dati convenzionali desunti da tabelle di unificazione a carattere permanente. Nel caso di pneumatici non ancora compresi in dette tabelle, fa fede la dichiarazione della casa costruttrice del pneumatico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1975

Il Ministro: MARTINELLI

(2520)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1975.
Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, che conferisce al Ministro per la sanità la facoltà di estendere con proprio decreto ad altre categorie di lavoratori l'obbligo della vaccinazione antitetanica;

Rilevato che la legge predetta obbliga alla vaccinazione soltanto gli operai e manovali delle ferrovie, mentre l'incidenza degli infortuni sul lavoro e l'inquinamento ambientale proprio del tipo di attività esercitata dai ferrovieri consiglia l'obbligo della vaccinazione di altro personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il quadro n. 4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce « personale dell'esercizio » nel quadro n. 4 « qualifiche iniziali di assunzione del personale in prova », allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1971, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nonchè a tutto il personale delle ferrovie in concessione delle categorie corrispondenti a quelle indicate nel citato allegato.

Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(2584)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e il Libano relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, all'esercizio delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970.

Il 17 marzo 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 febbraio 1974, n. 87, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 5 aprile 1974, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e il Libano relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970.

In conformità all'art. 47, la convenzione entrerà in vigore il 17 maggio 1975.

(2589)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad acquistare degli immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 17 agosto 1974, n. 3124 - div. 2ª, il rettore del Politecnico di Milano, è stato autorizzato ad acquistare, per conto del Politecnico medesimo, un'area, con annessi fabbricati, sita in Spino d'Adda (Cremona), di proprietà dell'Agip S.p.a., per il prezzo di lire 10.000.000, destinata ad accogliere l'istallazione di una stazione radar meteorologica per lo studio della propagazione delle onde centimetriche e millimetriche.

(2465)

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad acquistare una biblioteca

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa 21 settembre 1974, n. 1170/1, la Scuola normale superiore di Pisa, è stata autorizzata ad acquistare, per mezzo del direttore prof. Gilberto Bernardini, la biblioteca di Giuseppe Vidossi di proprietà della sig.ra Macchetti Vidossi, per il prezzo complessivo di L. 15.000.000.

(2466)

Autorizzazione all'Università degli studi di Urbino ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Pesaro e Urbino 18 settembre 1974, n. 2023 - div. 2ª, l'Università degli studi di Urbino è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 50.000.000, un fabbricato sito in Urbino, piazza del Rinascimento n. 10/12, di proprietà del sig. Macario Quaresima, da adibire a sistemazione degli uffici e servizi della biblioteca universitaria.

(2467)

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare un lascito

Con decreto del prefetto della provincia di Torino 23 agosto 1974, n. 4670, il rettore del Politecnico di Torino è stato autorizzato ad accettare un lascito disposto dalla sig.ra Fornai Fiorina ved. Petri, ai fini dell'istituzione di una borsa di studio da destinare a un allievo iscritto al primo anno della facoltà di architettura del Politecnico di Torino, consistente nella somma di L. 10.000.000.

(2464)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Turrivalignani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Turrivalignani (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.288.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1884/M)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1975, il comune di Mammola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 229.682.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1867/M)

Autorizzazione al comune di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1975, il comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 248.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1868/M)

Autorizzazione al comune di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1975, il comune di San Procopio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.308.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1869/M)

Autorizzazione al comune di Cermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1975, il comune di Cermignano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1870/M)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Trequanda (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.813.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1871/M)

Autorizzazione al comune di Ficulle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Ficulle (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.782.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1872/M)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Casape (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1873/M)

Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.277.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1874/M)

Autorizzazione al comune di Pisciotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Pisciotta (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.971.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1875/M)

Autorizzazione al comune di Sassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Sassano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.707.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1876/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.231.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1877/M)

Autorizzazione al comune di Cetona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Cetona (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.762.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1878/M)

Autorizzazione al comune di Gaiole in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Gaiole in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.113.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1879/M)

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Termini Imerese (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 493.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1880/M)

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Gravina in Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.534.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1881/M)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Terracina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1882/M)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.468.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1883/M)

Autorizzazione al comune di Albera Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Albera Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1885/M)

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Pistoia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.283.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1886/M)

Autorizzazione al comune di Roverè Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Roverè Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1887/M)

Autorizzazione al comune di Pieve Emanuele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Pieve Emanuele (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.232.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1888/M)

Autorizzazione al comune di Varese Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Varese Ligure (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.401.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1889/M)

Autorizzazione al comune di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Menfi (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1890/M)

Autorizzazione al comune di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Vita (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1891/M)

Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Santa Ninfa (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1892/M)

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Salaparuta (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1893/M)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Salemi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 475.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1894/M)

Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Poggioreale (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1895/M)

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Partanna (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 631.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1896/M)

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Gibellina (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1897/M)

Autorizzazione al comune di Roccamena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Roccamena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1898/M)

Autorizzazione al comune di Contessa Entellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Contessa Entellina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1899/M)

Autorizzazione al comune di S. Margherita Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di S. Margherita Belice (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1900/M)

Autorizzazione al comune di Pienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Pienza (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.767.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1901/M)

Autorizzazione al comune di Sambuca di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1902/M)

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Montevago (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1903/M)

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 403.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1904/M)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Castel Sant'Elia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.419.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1905/M)

Autorizzazione al comune di Radda in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Radda in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.564.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1906/M)

Autorizzazione al comune di Rapolano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Rapolano Terme (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.235.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1907/M)

Autorizzazione al comune di San Casciano dei Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di San Casciano dei Bagni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.463.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1908/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni d'Asso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di San Giovanni d'Asso (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.421.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1909/M)

Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di San Quirico d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.347.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1910/M)

Autorizzazione al comune di Torrita di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Torrita di Siena (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 63.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1911/M)

Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1975, il comune di Camerino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 279.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1912/M)

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1975, il comune di Castagneto Carducci (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.809.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1913/M)

Autorizzazione al comune di Roccamonfina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1975, il comune di Roccamonfina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.228.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1914/M)

Autorizzazione al comune di Orta di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1975, il comune di Orta di Atella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.684.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1915/M)

Autorizzazione al comune di Marzano Appio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1975, il comune di Marzano Appio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1916/M)

Autorizzazione al comune di Lusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1975, il comune di Lusciano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1917/M)

Autorizzazione al comune di Fontegreca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1975, il comune di Fontegreca (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.327.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1918/M)

Autorizzazione al comune di Conca della Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1975, il comune di Conca della Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.146.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1919/M)

Autorizzazione al comune di Castello del Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1975, il comune di Castello del Matese (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1920/M)

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1975, il comune di Casagiove (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.452.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1921/M)

Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1975, il comune di Tocco Caudio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.942.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1922/M)

Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1975, il comune di San Martino Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.273.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1923/M)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1975, il comune di Moiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.095.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1924/M)

Autorizzazione al comune di Dugenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1975, il comune di Dugenta (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.035.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1925/M)

Autorizzazione al comune di Campoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1975, il comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.326.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1926/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 26 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	631,05	631,05	631,05	631,05	628,50	631,05	631 —	631,05	631,05	631 —
Dollaro canadese . . .	629,90	629,90	630 —	629,90	628,56	629,85	630 —	629,90	629,90	629,90
Franco svizzero	250,84	250 —	250,60	250,84	253,10	250,80	251 —	250,84	250,84	250,85
Corona danese . . .	116,28	116,28	116,35	116,28	115,90	116,25	116,50	116,28	116,28	116,25
Corona norvegese . .	128,41	128,41	128,40	128,41	127,82	128,40	128,45	128,41	128,41	128,40
Corona svedese	160,70	160,70	160,40	160,70	160,12	160,65	160,85	160,70	160,70	160,70
Fiorino olandese	264,10	264,10	264,20	264,10	265,30	264,05	264,20	264,19	264,10	264,15
Franco belga	18,271	18,271	18,27	18,271	18,33	18,25	18,28	18,2710	18,27	18,25
Franco francese	149,90	149,90	150 —	149,90	149,85	149,85	150,18	149,90	149,90	149,85
Lira sterlina	1523 —	1523 —	1523 —	1523 —	1521,15	1523 —	1522,70	1523 —	1523 —	1523 —
Marco germanico	270,08	270,08	270,40	270,08	271,10	270,05	270,10	270,08	270,08	270,08
Scellino austriaco . .	38,03	38,03	38,10	38,03	38,20	38 —	38,04	38,03	38,03	38 —
Escudo portoghese .	26,20	26,20	26,05	26,20	26,10	26,15	26,20	26,20	26,20	26,40
Peseta spagnola	11,26	11,26	11,29	11,26	11,28	11,25	11,26	11,26	11,26	11,25
Yen giapponese	2,175	2,175	2,18	2,175	2,19	2,16	2,1725	2,175	2,17	2,17

Media dei titoli del 26 marzo 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,550
Redimibile 3,50 % 1934	99,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,100
» 5 % (Ricostruzione)	97,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,825
» 5 % (Città di Trieste)	92,975
» 5 % (Beni esteri)	91 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,175
» 5,50 % » » 1968-83	80,850
» 5,50 % » » 1969-84	82,150
» 6 % » » 1970-85	85,100
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	84 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	100,050
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,900
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,075
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,675
» poliennali 7 % 1978	95,465

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1975

Valuta	
Dollaro USA	631,025
Dollaro canadese	629,95
Franco svizzero	250,92
Corona danese	116,39
Corona norvegese	128,43
Corona svedese	160,775
Fiorino olandese	264,195
Franco belga	18,275
Franco francese	150,04
Lira sterlina	1522,85
Marco germanico	270,09
Scellino austriaco	38,035
Escudo portoghese	26,20
Peseta spagnola	11,26
Yen giapponese	2,174

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1978, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

Si rende noto che il giorno 19 aprile 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle venticinque serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1978, emessi per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in base al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

Successivamente il giorno 21, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla settima estrazione di sei serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1975

(2462)

Sesta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1968/1979, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968.

Si rende noto che il giorno 19 aprile 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento; la ricognizione e l'imbussolamento delle trentadue serie non ancora ammortizzate degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1968/1979, emessi per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in base al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968.

Successivamente il giorno 21, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di otto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1975

(2463)

Smarrimento di titoli di spesa

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato richiesto il rilascio del duplicato dei mandati di pagamento emessi dalla Direzione generale del debito pubblico ed andati smarriti.

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 470 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e negli articoli 586 e 587 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro approvate con decreto ministeriale 15 dicembre 1972, si riportano qui di seguito gli estremi dei predetti titoli di spesa e si rende noto che trascorso il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che i mandati stessi siano consegnati, né sia stata fatta opposizione, sarà provveduto all'emissione dei relativi duplicati:

Intestazione: Lancellotti Francesco, nato a Napoli il 15 aprile 1952, ivi domiciliato in piazza Municipio n. 4. — Data di emissione: 16 luglio 1973. — Esercizio di emissione: 1973. — Numero d'ordine: 104. — Importo: L. 1.230.000 — Oggetto: rimborso del capitale rappresentato dai certificati nominativi dei B.T.N. 5 % - 1973, n. 1165 e n. 2693 di complessive nominali lire 1.230.000.

Intestazione: Lancellotti Fabrizio, nato a Napoli il 1° gennaio 1951, ivi domiciliato in piazza Municipio n. 4. — Data di emissione: 16 luglio 1973. — Esercizio di emissione: 1973. — Numero d'ordine: 105. — Importo: L. 1.230.000. — Oggetto: rimborso del capitale rappresentato dai certificati nominativi dei B.T.N. 5 % - 1973, n. 1166 e n. 2691 di complessive nominali lire 1.230.000.

Intestazione: Lancellotti Adriana, nata a Napoli il 10 giugno 1947, ivi domiciliata in piazza Municipio n. 4. — Data di emissione: 16 luglio 1973. — Esercizio di emissione: 1973. — Numero d'ordine: 114. — Importo: L. 270.000. — Oggetto: rimborso del capitale rappresentato dal certificato nominativo dei B.T.N. 5 % - 1973, n. 2687 di nominali L. 270.000.

Intestazione: Lancellotti Gabriella, nata a Napoli l'8 maggio 1949, ivi domiciliata in piazza Municipio, 4. — Data di emissione: 16 luglio 1973. — Esercizio di emissione: 1973. — Numero d'ordine: 106. — Importo: L. 1.230.000. — Oggetto: rimborso del capitale rappresentato dai certificati nominativi dei B.T.N. 5 % - 1973, n. 1167 e n. 2689 di complessive nominali lire 1.230.000.

Roma, addì 10 marzo 1975

(2391)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 40, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 17 maggio 1969 dalla sig.ra Bacinello Iolanda nata Ciprian, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5214-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2034)

Avviso di rettifica

Nel prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1974 valevole per il 1° semestre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 13 marzo 1975, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

al numero d'ordine 327, « Monte dei Paschi di Siena 5 % », in luogo di: *« 91,30 - 88,80 - 82,17 - 79,92 »*, leggasi: *« 102,50 - 100,00 - 92,25 - 90,00 »*;

al numero d'ordine 328, « Monte dei Paschi di Siena 6 % conversione », in luogo di: *« 103 - 100,00 - 92,70 - 90,00 »*, leggasi: *« 98,00 - 95,00 - 88,20 - 85,50 »*.

(2585)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma

Con decreto ministeriale 6 marzo 1975, i poteri conferiti al rag. Giancarlo Forte, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 luglio 1975.

(2499)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano di zona del comune di Piedimonte S. Germano

Con delibera della giunta regionale 3 dicembre 1974, n. 5027, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 4 gennaio 1975, con verbale n. 160/126, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Piedimonte S. Germano (Frosinone).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

(2146)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165;
Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697;
Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, che sostituisce la tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 674, relativa al programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno presso l'Accademia navale nei giorni 27 e 28 giugno 1975.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni se diplomati capitani di lungo corso, e l'età di 30 anni se patentati capitano di lungo corso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiore rispettivamente a m 1,65 ed a m 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D, l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche, deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 700, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici ed essere, altresì, sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentati capitani di lungo corso.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 700 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP);

membri: un capitano di vascello (CP) o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP) con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore o un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratta a sorte.

La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede degli esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a guardiamarina, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati guardiamarina (CP) nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che saranno promossi sottotenenti di vascello (CP).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro per la difesa
FORLANI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1975
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 395

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN S.P.E. NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali (2)		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua straniera facoltativa, a scelta tra inglese, francese o tedesco (3)	15 min.	1

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) Il candidato dovrà tradurre dall'italiano e parlare correntemente la lingua prescelta. Il punteggio della prova, pur sommandosi a quello delle altre, influirà esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

1. — DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
Parte marittima

Tesi 1ª: Definizioni, caratteri, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione. Cenni storici. L'ordinamento amministrativo della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª: Il personale marittimo. Ordinamento della gente di mare. Matricole e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª: I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª: Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5ª: Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà navale. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª: L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: l'armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª: I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª: Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno e avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento d'avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª: Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione.

Tesi 10ª: Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2. — DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª: Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 2ª: L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª: Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamentazione internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª: Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª: Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª: Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3. — DIRITTO PRIVATO E CENNI DI PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª: L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª: Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto. Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio e residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª: Fatto ed atto giuridico. Il negozio giuridico: concetto, classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª: La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª: L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª: Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª: Il contratto: nozione e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª: Le imprese commerciali. Le società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª: Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª: Successione legittima e testamentaria.

4. — DIRITTO PENALE E CENNI DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª: La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª: Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze del reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª: Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª: Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare. Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª: Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sul giudizio e sulla sentenza. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziario.

5. — DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª: L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª: La Costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª: Il Parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª: Il Capo dello Stato, il potere esecutivo: il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª: La funzione giurisdizionale: la Magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª: I diritti e i doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici. I sindacati.

6. — DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª: Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione: concetti generali. L'amministrazione statale centrale e periferica.

Tesi 2ª: Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª: L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª: Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª: Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª: I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª: La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'Avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª: La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7. — ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª: Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª: La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. Le crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª: La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistema monetari. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª: La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita, e il plus valore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª: I salariati. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª: La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. Lo aumento della popolazione mondiale.

8. — GEOGRAFIA ECONOMICA

Tesi 1ª: Oceani e mari: moto ondoso, le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª: Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª: L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª: La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª: I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª: L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 29 marzo 1975.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Istituto nautico di . . . . nell'anno . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .;

di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'Istituto nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 700 con firma autenticata.

. . . . li . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(2542)

Concorso interno riservato agli operai qualificati del ruolo dei servizi generali per il passaggio alla categoria degli specializzati.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 3 che prevede l'inquadramento nella categoria immediatamente superiore, nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previa detrazione delle riserve di legge, degli operai comuni e qualificati adibiti per un triennio a mansioni di categoria superiore, ed il conferimento mediante concorso interno, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere rivestita da ciascun operaio, dei posti eventualmente non coperti;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974, registro n. 22 Difesa, foglio n. 275, con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della difesa per l'anno 1974;

Accertato che nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali al 1° gennaio 1974 il numero dei posti disponibili da conferire in applicazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1078/1970 ammonta a 45 unità;

Accertato, altresì, che il numero dei posti da conferire ai sensi della prima parte del primo comma del menzionato art. 3, è di 35 unità, e che in conseguenza i posti non coperti da conferire mediante concorso interno nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali ammonta a 10 unità;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi interni a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa:

Qualifica di mestiere	Numero dei posti messi a concorso
Addetto ai servizi di deposito e magazzino:	
addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali . .	7
Cameriere	3

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già di ruolo nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa, e che, nell'ambito della qualifica di mestiere posseduta, aspirano ad essere inquadrati nella categoria degli operai specializzati.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatte in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno essere corredate di una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

Le domande stesse e le relative schede dovranno essere trasmesse direttamente dagli interessati e dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda risulti spedita al Ministero dopo il suddetto termine.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) qualifica di mestiere posseduta nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali e data di nomina e di passaggio in ruolo in tale categoria;

3) ente militare presso il quale prestano servizio;

4) concorso al quale chiedono di partecipare;

5) luogo di residenza (via, città e codice postale).

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal direttore dell'ente o stabilimento presso il quale il concorrente presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.
Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 5.
Svolgimento del concorso

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a prova d'arte o ad esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, sarà formata la graduatoria di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione al concorso.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, sarà nominata apposita commissione esaminatrice.

Art. 7.
Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sarà approvata con apposito decreto ministeriale, e sarà successivamente pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 8.
Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori del concorso

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale della Università, 4 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, copia integrale dello stato matricolare civile redatto su carta da bollo da L. 700.

Art. 9.
Inquadramento dei vincitori

I vincitori del concorso, con apposito decreto ministeriale, saranno inquadrati nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa con decorrenza agli effetti giuridici da data non anteriore al 1° gennaio 1974 ed agli effetti economici dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni nella categoria degli operai specializzati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: BRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1975
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 44

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 in data 29 marzo 1975.

Il sottoscritto . . . nato a . . . (provincia di . .) il . . in atto operaio di ruolo nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali con la qualifica di mestiere di « . . » in seguito a nomina (o passaggio) avvenuto con decorrenza . . . . alle dipendenze di . . (specificare l'ente presso il quale si è in servizio), e residente in . . . (provincia di . . .), via . . ., chiede di essere ammesso al concorso a . . posti di « . . » nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . .

Data .

Firma
. . . .

(Visto e dichiarazione del direttore dell'ente o stabilimento militare con la quale si conferma la qualifica di mestiere, la categoria di inquadramento e la data di assunzione in servizio dell'operaio con l'anzidetta qualifica)

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) . . . .
cognome e nome — data di nascita

2) . . . .
qualifica di mestiere (rivestita) — categoria (rivestita)

3) . . . .
indirizzo — cap

4) . . . .
comune — provincia

5) . .
sigla (della provincia)

(2444)

Concorso interno riservato agli operai comuni del ruolo dei servizi generali per il passaggio alla categoria dei qualificati.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 3 che prevede l'inquadramento nella categoria immediatamente superiore, nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previa detrazione delle riserve di legge, degli operai comuni e qualificati adibiti per un triennio a mansioni di categoria superiore, ed il conferimento mediante concorso interno, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere rivestita da ciascun operaio, dei posti eventualmente non coperti;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974, registro n. 22 Difesa, foglio n. 275, con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1974;

Accertato che nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali al 1° gennaio 1974 il numero dei posti disponibili da conferire in applicazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1078/1970 ammonta a 1079 unità;

Accertato, altresì, che il numero dei posti da conferire ai sensi della prima parte del primo comma del menzionato art. 3, è di 20 unità, e che in conseguenza i posti non coperti da conferire mediante concorso interno nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali ammonta a 1059 unità;

Considerato che con decreto ministeriale 18 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1974, registro n. 46 Difesa, foglio n. 191, è stato indetto un concorso interno a 134 posti riservato agli operai comuni del ruolo dei servizi generali in possesso della qualifica di « famiglio » per il passaggio alla categoria dei qualificati;

Accertato, in conseguenza di ciò, che il numero dei posti ancora da attribuire mediante concorso interno nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali ammonta a 925 unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi interni a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa:

Qualifica di mestiere	Numero dei posti messi a concorso
Guardiano	237
Marinaio:	
attrezzista	36
di coperta	116
carbonaio	54
fuochista	25

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione del presente bando risultino già di ruolo nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa, e che, nell'ambito della qualifica di mestiere posseduta, aspirano ad essere inquadrati nella categoria degli operai qualificati.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatte in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno essere corredate di una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

Le domande stesse e le relative schede dovranno essere trasmesse direttamente dagli interessati e dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda risulti spedita al Ministero dopo il suddetto termine.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) qualifica di mestiere posseduta nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali e data di nomina e di passaggio in ruolo in tale categoria;

3) ente militare presso il quale prestano servizio;

4) concorso al quale chiedono di partecipare;

5) luogo di residenza (via, città e codice postale).

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal direttore dell'ente o stabilimento presso il quale il concorrente presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 5.

Svolgimento del concorso

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad esperimento pratico o prova d'arte.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, sarà formata la graduatoria di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione al concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, sarà nominata apposita commissione esaminatrice.

Art. 7.

Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sarà approvata con apposito decreto ministeriale, e sarà successivamente pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 8.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori del concorso

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale della Università, 4 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, copia integrale dello stato matricolare civile redatto su carta da bollo da L. 700.

Art. 9.

Inquadramento dei vincitori

I vincitori del concorso, con apposito decreto ministeriale, saranno inquadrati nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa con decorrenza agli effetti giuridici da data non anteriore al 1° gennaio 1974 ed agli effetti economici dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni nella categoria degli operai qualificati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: Brandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1975
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 46

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università, 4 - 00100 Roma

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 in data 29 marzo 1975.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . in atto operaio di ruolo nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali con la qualifica di mestiere di «. . . . . . .» in seguito a nomina (o passaggio) avvenuto con decorrenza . . . . . alle dipendenze di . . . . . (specificare l'ente presso il quale si è in servizio), e residente in . . . (provincia di . . .), via . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso a . . . posti di «. . . . . . .» nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Data . . . .

Firma
. . . .

(Visto e dichiarazione del direttore dell'ente o stabilimento militare con la quale si conferma la qualifica di mestiere, la categoria di inquadramento e la data di assunzione in servizio dell'operaio con l'anzidetta qualifica)

Allegato *B*

(Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) . . . .
cognome e nome — data di nascita

2) . . . .
qualifica di mestiere (rivestita) — categoria (rivestita)

3) . . . .
indirizzo — cap

4) . . . .
comune — provincia

5) . . . .
sigla (della provincia)

(2443)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 8-9 del mese di agosto-settembre 1973 della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 agosto 1973, n. 2855, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1973, registro n. 8 Trasporti, foglio n. 309, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale 12 agosto 1972, n. 2011.

(2416)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6232 in data 10 giugno 1974 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1971 nei comuni della provincia;

Visto il fonogramma n. 500.I.246 Sanità in data 8 marzo 1975 del Ministero della sanità con il quale si comunica che il dott. Mario Leoni, componente della predetta commissione, per improvvise esigenze di servizio, non può proseguire i lavori della commissione stessa e, pertanto, in sostituzione viene designato il dott. Vincenzo Viola, medico capo in servizio presso il Ministero della sanità.

Vista la vigente normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

In sostituzione del dott. Mario Leoni, viene nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in premesse, il dott. Vincenzo Viola, medico capo in servizio presso il Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 8 marzo 1975

Il medico provinciale: MOLES

(2309)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1975, n. **9.**

Rendiconto consuntivo della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 30 *gennaio* 1975)

(1558)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1975, n. **10.**

Rendiconto consuntivo della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 30 *gennaio* 1975)

(1559)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1975, n. **11.**

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1975, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo progetto di legge presentati al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto.

Art. 3.

La presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 gennaio 1975

FANTI

(1560)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. **12.**

Istituzione dei comitati comprensoriali nel territorio della regione Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 1° *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Costituzione dei comitati comprensoriali

La regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 4, 5 e 54 dello statuto, ripartisce l'intero territorio regionale in ambiti comprensoriali per la realizzazione di una politica di riequilibrio socio-economico e territoriale e per la formazione e l'attuazione, da parte degli enti locali, degli enti e aziende regionali e degli organi regionali competenti, del programma di sviluppo regionale, di specifici piani territoriali di coordinamento, di piani settoriali e di piani di intervento, articolati a livello regionale, comprensoriale e delle altre dimensioni territoriali.

I comprensori costituiscono le unità di base della programmazione economica e territoriale.

Appositi comitati comprensoriali provvedono al coordinamento, nell'ambito del territorio comprensoriale, delle attività inerenti alla formazione e attuazione degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma, delle funzioni amministrative delegate ai comuni e alle province, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla Regione ai sensi dell'art. 57 dello statuto, delle attività svolte dalla Regione a mezzo di uffici decentrati, enti o aziende regionali.

I comitati comprensoriali agiscono, in attuazione dell'art. 5 dello statuto, quali organi di cooperazione, sul territorio-comprensoriale, della regione, dei comuni e delle province.

I comitati comprensoriali provvedono a stabilire forme di coordinamento con l'amministrazione provinciale al fine di collegare la propria attività alle strutture di decentramento comprensoriale attuate o avviate dalla amministrazione provinciale stessa.

Art 2.

Criteri di delimitazione dei comprensori

La delimitazione degli ambiti territoriali comprensoriali è effettuata con deliberazione del consiglio regionale, sulla base delle proposte formulate dall'amministrazione provinciale, nel termine fissato dal consiglio stesso. Le amministrazioni provinciali formulano le loro proposte al consiglio regionale, di intesa con i comuni e le comunità montane, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali interessate.

La delimitazione è attuata sulla base dei seguenti criteri:

a) ciascun comprensorio deve essere individuato in modo da favorire il processo di riequilibrio tra le diverse zone della regione e all'interno di ognuna di esse e deve comprendere una o più aree suscettibili di uno sviluppo integrato coinvolgente settori ed attività produttive diverse;

b) ciascun comprensorio deve corrispondere alle aree entro le quali si svolge attualmente, o entro le quali si prevede si svolgerà in futuro, in relazione agli obiettivi della programmazione regionale, la maggior parte dei rapporti economici, sociali e culturali della popolazione rispettiva;

c) la estensione territoriale di ogni comprensorio deve essere adeguata a consentire la programmazione dello sviluppo economico e sociale e dell'assetto territoriale e deve comunque essere tale da garantire l'effettiva accessibilità delle popolazioni residenti ai fondamentali servizi sociali e alle sedi della vita comunitaria;

d) l'intero territorio di un comune deve appartenere ad un comprensorio;

e) nella identificazione delle aree comprensoriali si deve anche tenere conto delle esistenti aggregazioni di enti locali aventi fini generali di programmazione e pianificazione.

Le delimitazioni territoriali dei comprensori possono essere modificate dal consiglio regionale, ove ciò sia reso necessario da mutamenti oggettivi dei fattori economici e sociali considerati, ovvero da nuove esigenze della programmazione regionale

Alla delimitazione territoriale dei comprensori dovranno rapportarsi tutte le ulteriori articolazioni amministrative regionali o locali operanti nelle materie di interesse regionale. Con lo stesso criterio dovranno attuarsi le delimitazioni territoriali affidate dallo Stato alle Regioni per attività di programmazione o di gestione di servizi sociali.

Titolo II

ATTRIBUZIONI DEI COMITATI COMPRENSORIALI

Art. 3.

Attribuzioni dei comitati comprensoriali

Nell'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, il comitato comprensoriale, in rispondenza alle linee di programmazione regionale, provvede in particolare:

a) alla predisposizione di piani o progetti pluriennali di intervento secondo le indicazioni del successivo art. 5, nonchè alla partecipazione per la formazione e l'aggiornamento del programma generale di sviluppo, dei piani settoriali e di intervento della regione;

b) all'adozione del piano territoriale di coordinamento di cui al penultimo comma del successivo art. 5;

c) all'esercizio delle funzioni in materia urbanistica secondo le norme di cui al successivo art. 8;

d) alla predisposizione di programmi operativi per il riparto dei fondi;

e) a promuovere, fra i vari enti delegati, la fissazione di criteri comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 dello statuto, nonchè il coordinamento dei piani e degli interventi degli enti operanti nell'ambito comprensoriale.

Possono inoltre essere attribuite ai comitati comprensoriali quelle funzioni amministrative regionali che per un loro efficace esercizio richiedono di essere svolte ad un livello minimo corrispondente a quello del comprensorio ed a mezzo di uffici o di strumenti tecnici specializzati.

Spetta comunque alle singole leggi regionali di conferimento delle deleghe determinare altre forme e modi di coordinamento delle funzioni delegate, nel rispetto delle competenze attribuite ai comuni, alle province e alle comunità montane, quali naturali destinatari di deleghe.

Art. 4.

Consorzi volontari, aziende consortili e altre forme di cooperazione

Il comitato comprensoriale promuove altresì, quando ne rilevi la necessità od opportunità, la costituzione di consorzi volontari, aziende consortili ed altre forme di cooperazione fra gli enti locali operanti nel territorio di uno o più comprensori, per l'esercizio congiunto o coordinato delle funzioni proprie o delegate dalla regione.

Art. 5.

Finalità dei piani pluriennali di intervento. Piano di sviluppo economico sociale. Piano territoriale di coordinamento

I piani o progetti pluriennali di intervento di cui all'art. 3 dovranno tra l'altro tendere:

a) al razionale e ordinato sviluppo urbanistico, con riferimento anche ai piani regolatori intercomunali, ai piani di sviluppo dell'edilizia economica e popolare e ai piani per gli insediamenti produttivi;

b) alla organizzazione e distribuzione ottimale dei servizi sociali, sanitari e scolastici tenendo conto delle indicazioni della programmazione ospedaliera, delle proposte e dei criteri formulati dai consigli scolastici distrettuali, della progettata istituzione delle unità sanitarie locali e dei servizi sociali;

c) al coordinamento degli interventi in agricoltura, anche in relazione alle esigenze di pianificazione zonale derivante dall'applicazione delle vigenti direttive della C.E.E.;

d) al coordinamento dei piani comunali e intercomunali di sviluppo commerciale, nonchè alla programmazione delle attività turistiche.

In tali piani si dovrà altresì tendere al coordinamento degli interventi da realizzarsi nei comprensori di bonifica integrale e nei bacini di traffico individuati dalla Regione.

I piani suddetti dovranno essere coordinati in un unico piano di sviluppo economico e sociale. Detto piano avrà durata quinquennale. Esso sarà adottato dal comitato comprensoriale e approvato dal consiglio regionale negli stessi modi e forme previsti dalla legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, per il piano di sviluppo economico e sociale delle comunità montane.

Il comitato comprensoriale, in collaborazione con i comuni, adotta un piano territoriale di coordinamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e seguenti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, in quanto applicabili, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Nella formazione dei suddetti piani o progetti, il comitato terrà conto degli atti di programmazione elaborati a livello comunale e sovracomunale nel territorio del comprensorio.

Art. 6.

Criteri per la formazione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriali

Il consiglio regionale, in applicazione del programma di sviluppo della Regione di cui all'art. 7 dello statuto, stabilisce, in collaborazione con i comitati comprensoriali, i criteri generali da osservare da parte degli stessi nella compilazione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriali.

Tali criteri sono stabiliti in rapporto principalmente:

a) alle zone da riservare a speciali destinazioni o vincoli derivanti da interessi nazionali o regionali, ivi comprese quelle destinate alle principali vie di comunicazione;

b) alle aree di interesse storico, ambientale e paesaggistico;

c) alla prevenzione delle varie forme di dissesto idrogeologico e di inquinamento;

d) ai fattori per la determinazione delle dimensioni degli insediamenti in genere e ai fattori per la localizzazione degli insediamenti industriali, commerciali e turistici;

e) alla definizione, nella fase di elaborazione ed approvazione del piano territoriale comprensoriale, degli opportuni coordinamenti con i piani degli altri comprensori.

I criteri di cui ai precedenti commi costituiscono i parametri di riferimento per l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriali da parte del consiglio regionale.

I comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle direttive dei piani territoriali di coordinamento comprensoriali.

Art. 7.

Piano quinquennale di sviluppo agricolo

Con riferimento a quanto previsto dalla lettera *c*) dello art. 5, il comitato comprensoriale, entro un anno dalla sua prima costituzione, adotta un piano quinquennale di sviluppo agricolo.

Il piano dovrà indicare gli obiettivi prioritari e le prospettive di sviluppo del settore agricolo nel comprensorio in rapporto alle concrete possibilità di viluppo negli altri settori. A tal fine, il piano dovrà in particolare indicare le aree da conservare o destinare all'utilizzazione agricola e forestale, le priorità di destinazione produttiva e gli interventi e gli incentivi da porre in essere prioritariamente nelle dette aree.

Art. 8.
Funzioni in materia urbanistica

Sono attribuite al comitato comprensoriale le seguenti funzioni in materia urbanistica:

a) l'approvazione:

1) dei piani regolatori generali e relative varianti di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

2) dei regolamenti edilizi e dei programmi di fabbricazione e relative varianti di cui all'art. 36 della citata legge 17 agosto 1942, n. 1150;

b) l'approvazione:

1) dei piani regolatori particolareggiati e loro varianti di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

2) delle convezioni-tipo da stipularsi per categoria di interventi, ai sensi degli articoli 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

3) dei piani dei comuni o loro consorzi, per le zone da destinare agli insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

4) delle deliberazioni dei consigli comunali indicanti la scelta delle aree per la costruzione di asili-nido non in conformità alle previsioni urbanistiche vigenti. Tale approvazione costituisce variante al piano regolatore generale o al piano di fabbricazione vigente o adottato e comporta, altresì, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonché l'urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

5) dei piani di zona di edilizia economica e popolare, e loro varianti;

c) il rilascio di nulla-osta all'autorizzazione di piani di lottizzazione;

d) la proposta dei piani paesistici previsti dall'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

e) l'autorizzazione alla presentazione di varianti ai piani regolatori comunali generali;

f) la concessione di nulla-osta alle licenze in deroga ai piani regolatori generali, nonchè ai regolamenti edilizi e piani di fabbricazione, di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

g) la delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

h) la richiesta ai comuni, ai sensi del terzo comma dello art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n 865, dell'adozione delle deliberazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;

i) la predisposizione dei programmi di localizzazione di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

l) la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione dei piani di zona consortili a norma dell'ultimo comma, dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

m) l'esercizio delle attività relative al censimento dei fabbisogni abitativi ai sensi dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

n) i provvedimenti in merito ai ricorsi di cui al nono comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonché i provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge stessa;

o) l'esercizio dei poteri trasferiti alla regione di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, relativamente alle violazioni ed illegittimità afferenti piani regolatori generali e piani di fabbricazione;

p) l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 29 e secondo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

q) la scelta delle aree per la localizzazione dei programmi costruttivi per i comuni che non dispongono dei piani previsti dal quarto comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, nel caso previsto dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

r) l'ordine di sospensione dei lavori previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902;

s) la indicazione, decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 27 giugno 1974, n. 247, entro i successivi sessanta giorni, delle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1972, n. 167, ovvero la promozione della localizzazione dell'intervento in altro comune.

In attesa della costituzione di eventuali organi o uffici tecnici consultivi comprensoriali, il comitato comprensoriale è tenuto ad acquisire il parere tecnico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Sino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento di cui al quarto comma dell'art. 5, le funzioni di cui alle lettere *a)*, *b/3)*, *e)*, *f)*, *l)*, *n)*, *o)*, rimangono riservate agli organi regionali competenti.

Titolo III
RAPPORTI CON GLI ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO

Art. 9.
Partecipazione dei comuni e delle province alla pianificazione comprensoriale

I piani elaborati dal comitato comprensoriale devono essere inviati ai consigli comunali del comprensorio prima della loro definitiva adozione; i consigli comunali devono esprimere il loro parere entro quarantacinque giorni dalla comunicazione.

Contemporaneamente i piani e i programmi sono inviati alla provincia o alle province interessate le quali, allo scopo di contribuire anche ad armonizzare tra loro le elaborazioni comprensoriali, entro quarantacinque giorni esprimono il proprio motivato parere e promuovono altresì quello degli altri comprensori interessati.

I piani, ove ne sia prescritta l'approvazione della Regione, devono essere inviati alla regione stessa corredati dai detti pareri. Quando si verificano dissensi, i competenti organi della regione sono tenuti a sentire gli enti interessati.

Art. 10.
Iniziative della regione, degli enti locali e degli altri enti operanti nel comprensorio

Il comitato comprensoriale può altresì esprimersi sulle iniziative della regione, degli enti locali e degli altri enti operanti nel comprensorio, le quali siano in grado di incidere sui programmi di sviluppo e sull'assetto territoriale del comprensorio stesso.

Titolo IV
PERSONALE E UFFICI

Art. 11.
Personale

Il comitato comprensoriale si avvale del personale assegnato dalla regione e di quello eventualmente comandato, d'intesa con la giunta regionale sentita la commissione consiliare « bilancio e affari generali », dai comuni e dalle province del comprensorio.

Il comitato comprensoriale può proporre, in via eccezionale, il conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dello art. 61, terzo comma, dello statuto regionale, per l'assolvimento di funzioni direttive o per lo svolgimento di compiti speciali, esclusi quelli di natura esecutiva o di concetto, nonchè avvalersi della collaborazione, a titolo professionale, di esperti e tecnici.

Il conferimento degli incarichi e la stipulazione dei contratti, di cui al comma precedente, possono essere delegati dagli organi della regione al comitato comprensoriale.

Art. 12.
Uffici

Il consiglio regionale con proprio atto procederà al trasferimento, ristrutturazione o soppressione di uffici regionali, provvedendo altresì, in quest'ultimo caso, al comando del relativo personale presso gli enti delegati.

Il comitato comprensoriale, utilizzando anche il personale di cui al comma precedente, potrà costituire un ufficio di piano per gli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi con la formulazione dei piani e dei programmi-stralcio, nonchè per l'attività istruttoria relativamente alle funzioni di cui al precedente art. 8, posto sotto la direzione dell'ufficio di presidenza del comitato stesso.

Titolo V
DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE E COL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

Art. 13.
Piani comprensoriali

Fermo quanto disposto nei successivi articoli 14 e 15, ai piani comprensoriali devono adeguarsi i piani degli enti operanti nel comprensorio, fatta eccezione per i piani regionali

di cui all'art. 1, per il piano economico nazionale e relativi piani annuali e progetti speciali, per i quali il piano comprensoriale ha valore propositivo.

Devono inoltre adeguarsi ai piani comprensoriali le iniziative ed opere di spettanza di enti operanti nel comprensorio, riferite a materie di competenza regionale, anche se non previste in piani degli enti stessi.

Il comitato comprensoriale invita tutti gli enti interessati a trasmettergli copia dei progetti relativi ai piani e agli interventi di cui sopra.

Qualora tali progetti siano sottoposti al parere, all'approvazione o al finanziamento da parte della regione, è fatto obbligo agli enti interessati di allegare, se espresso, il parere di conformità al piano comprensoriale formulato dal comitato.

Art. 14.

Piani delle comunità montane

Qualora l'ambito territoriale definito dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 della presente legge coincida con quello di una comunità montana, le funzioni del comitato comprensoriale spettano alla comunità montana stessa.

La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui l'ambito comprensoriale ed il territorio della comunità montana non coincidano per frazioni di territorio di comuni solo parzialmente classificati montani. In tale ipotesi, la comunità montana procede alla formazione dei piani per tutto il proprio territorio e per quello ricompreso nel restante ambito comprensoriale.

Ove ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, i piani di sviluppo economico e sociale della comunità montana sostituiscono a tutti gli effetti i piani comprensoriali di sviluppo economico e sociale.

Ai fini di cui al primo comma, il piano urbanistico previsto dall'art. 18 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonchè dallo art 18 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, è sostituito dal piano territoriale di coordinamento di cui alla presente legge.

Art. 15.

Coordinamento dei piani delle comunità montane con i piani comprensoriali

Qualora il territorio di una comunità montana sia incluso nei confini di un comprensorio, il comitato comprensoriale provvederà ad articolare i propri piani in due zone distinte, una delle quali corrispondente al territorio montano.

In tale caso la comunità montana partecipa, mediante la formulazione di propri orientamenti e prendendo diretta parte ai lavori di progettazione, all'elaborazione dei piani comprensoriali.

Ferme restando le competenze previste dal titolo terzo della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, la comunità montana può adottare i piani comprensoriali, per la parte in cui si riferiscono al proprio territorio, inserendoli nel piano di sviluppo economico-sociale e nel piano territoriale di coordinamento.

Ove la comunità montana non intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente comma e si riscontrino discordanze fra le previsioni dei piani comprensoriali, il consiglio regionale procede agli opportuni coordinamenti all'atto dell'esame e dell'approvazione dei piani stessi.

Art. 16.

Del comitato circondariale di Rimini

Nel circondario di Rimini le funzioni del comitato comprensoriale vengono assunte dal comitato circondariale previsto dalla legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6.

Titolo VI

STRUTTURE DEL COMITATO COMPRENSORIALE

Art. 17.

Elezione e composizione del comitato comprensoriale

I componenti del comitato comprensoriale sono eletti con voto limitato dai consigli dei comuni del comprensorio e dai consigli provinciali interessati, fra cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Il comitato comprensoriale è formato da un numero di membri non inferiore a trenta e non superiore a ottanta.

Almeno la metà dei rappresentanti attribuiti a ciascun comune è scelta fra i consiglieri del comune stesso.

All'amministrazione provinciale spettano comunque tre rappresentanti eletti dal consiglio provinciale con voto limitato. Ove l'ambito comprensoriale sia compreso nel territorio di più province, il numero dei rappresentanti può essere elevato a sei. In tale caso, il consiglio regionale provvede alla determinazione del numero dei rappresentanti da attribuire a ciascuna provincia.

Il consiglio regionale, sentiti i comuni e le amministrazioni provinciali interessate:

a) determina il numero dei componenti il comitato comprensoriale;

b) fissa il numero dei rappresentanti da attribuire ai singoli comuni graduando questi ultimi per classi di popolazione. In ogni caso, il numero dei rappresentanti di ciascun comune non può essere inferiore a tre;

c) stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti dei comuni e delle amministrazioni provinciali in modo da assicurare ai gruppi consiliari presenti nel comprensorio una rappresentanza adeguata alla percentuale dei voti conseguiti nelle elezioni del consiglio provinciale, limitatamente al territorio comprensoriale. A tal fine, ciascun gruppo consiliare ha la facoltà di dichiarare a quale delle liste elettorali presenti nelle predette elezioni sia da ritenersi collegato.

Art. 18.

Durata in carica

L'incarico di componente del comitato comprensoriale ha durata pari a quella del consiglio comunale o privinciale che ha nominato il componente stesso.

Il consiglio comunale o provinciale, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei propri rappresentanti dalla carica di componente del comitato comprensoriale, provvede, entro quindici giorni dall'avvenuta cessazione, alla sua sostituzione.

Il comitato comprensoriale dura in carica cinque anni. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, il comitato comprensoriale decade in coincidenza con le prime elezioni generali amministrative.

Titolo VII

DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 19.

Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza

Il comitato comprensoriale, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno il presidente e due vicepresidenti di cui uno di minoranza.

L'elezione del presidente avviene con le modalità previste dall'art. 28 dello statuto della regione Emilia-Romagna, per la elezione del presidente della giunta regionale.

La seduta per l'elezione del presidente del comitato comprensoriale è presieduta dal membro più anziano di età.

Il comitato provvede altresì alla elezione di un ufficio di presidenza composto, oltre che dal presidente e dai vicepresidenti, da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici.

L'elezione dei membri dell'ufficio di presidenza è disciplinata dal regolamento del comitato comprensoriale, il quale dovrà prevedere particolari norme intese ad assicurare la rappresentanza articolata delle diverse maggioranze degli enti località rappresentati, garantendo comunque la presenza delle minoranze nella misura di almeno un terzo dei componenti l'ufficio di presidenza.

Il regolamento regola la sostituzione del presidente da parte del vicepresidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 20.

Compiti dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza ha il compito di:

a) provvedere alla ripartizione degli incarichi tra i propri componenti;

b) curare i rapporti con gli enti e con gli altri organismi operanti nel territorio;

c) dirigere gli uffici ed i servizi del comitato comprensoriale;

d) predisporre i programmi di spesa e i rendiconti;

e) deliberare in materia di spese ed adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione stabiliti dal regolamento interno;

f) promuovere e coordinare le attività inerenti alla formazione dei piani previsti dalla presente legge.

Art. 21.
Compiti del presidente

Il presidente convoca e presiede il comitato comprensoriale e l'ufficio di presidenza; fissa l'ordine del giorno delle sedute del comitato sentito l'ufficio di presidenza.

Titolo VIII
FUNZIONAMENTO

Art. 22.
Convocazioni, adunanze

Il comitato comprensoriale è convocato dal presidente d'ufficio, o su motivata richiesta di almeno un quinto dei componenti, con le modalità previste dal regolamento interno.

Il comitato comprensoriale deve riunirsi almeno cinque volte l'anno.

Art. 23.
Regolamento interno

Il comitato comprensoriale approva il proprio regolamento interno e programma l'impiego dei fondi ad esso assegnati.

Art. 24.
Deliberazioni

Salvo che la presente legge o il regolamento interno non dispongano altrimenti, il comitato comprensoriale e l'ufficio di presidenza deliberano con la presenza della metà più uno dei membri assegnati ed a maggioranza dei presenti.

Titolo IX
DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 25.
Partecipazione

Il comitato comprensoriale cura la più ampia informazione dei cittadini sull'attività ed i programmi del comitato stesso.

Prima di procedere alla adozione del regolamento interno dei piani, di eventuali programmi-stralcio e dei bilanci annuali relativi alle spese di funzionamento, il comitato comprensoriale trasmette i relativi progetti ai comuni e alle province nonchè alle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e ad altri enti, organizzazioni ed associazioni.

I progetti di cui al comma precedente non possono di norma essere portati in discussione davanti al comitato comprensoriale prima che siano trascorsi i termini assegnati ai comuni e alle province per l'espressione dei loro pareri.

Entro tale termine tutti gli enti ed organizzazioni interessati possono fare pervenire all'ufficio di presidenza osservazioni e proposte.

Il regolamento interno disciplinerà le modalità di esame e di discussione delle osservazioni e delle proposte pervenute, nonchè l'attività di informazione.

Titolo X
FINANZE E BILANCIO

Art. 26.
Finanziamento

Le spese per l'istituzione e il funzionamento dei comitati comprensoriali sono a carico del bilancio della Regione.

Il consiglio regionale provvede annualmente, su proposta della giunta regionale, ad uno stanziamento in favore dei comitati per le necessità del loro funzionamento, tenendo conto della superficie e della popolazione residente.

La giunta regionale provvede altresì, sentita la commissione consiliare « bilancio e affari generali », al primo stanziamento in favore dei comitati, non appena ne sia avvenuta la istituzione.

Il comitato comprensoriale, agli effetti della gestione dei fondi assegnati per le necessità del suo funzionamento, ha autonomia contabile e amministrativa.

Al finanziamento dei piani comprensoriali si provvede con appositi atti del consiglio regionale.

Ai fini della formulazione del bilancio preventivo annuale, la regione terrà conto delle priorità fissate nei piani di sviluppo economico e sociale comprensoriali e nei programmi-stralcio presentati dai comitati comprensoriali entro il 30 settembre di ogni anno.

Sulla base dei programmi-stralcio, la Regione procederà al riparto dei fondi necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite ai comitati comprensoriali e per la realizzazione degli interventi previsti dai piani comprensoriali.

Art. 27.
Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975, di un apposito capitolo per le spese di impianto e funzionamento dei comitati comprensoriali.

All'onere complessivo di L. 200.000.000, previsto per l'esercizio 1975, l'amministrazione regionale provvede:

quanto a L. 100.000.000 per il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio 1974 riportato all'esercizio 1975 in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

quanto a L. 100.000.000 con i fondi ordinari del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, in corso di approvazione.

Negli esercizi successivi al 1975, lo stanziamento di spese per il funzionamento dei comitati comprensoriali sarà determinato annualmente con legge in sede di approvazione del bilancio di previsione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

I

La data e la sede della prima convocazione del comitato comprensoriale vengono fissate con decreto del presidente della Regione.

II

La data di inizio delle funzioni di cui all'art. 8 verrà disposta, sentita la commissione consiliare « bilancio e affari generali », con deliberazione della giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'insediamento dei singoli comitati comprensoriali.

A partire dalla data fissata dalla deliberazione di cui al primo comma gli strumenti urbanistici e le pratiche relative alle altre funzioni di cui all'art. 8, per le quali la competenza del comitato comprensoriale non è subordinata all'approvazione del piano territoriale di coordinamento, verranno trasmesse, a cura delle amministrazioni competenti, direttamente al comitato comprensoriale stesso.

La deliberazione di cui al primo comma determina anche le procedure da eseguire per la definizione dei procedimenti in corso.

III

Nella prima seduta il comitato comprensoriale provvede alla adozione di un regolamento provvisorio che detti norme per l'elezione dell'ufficio di presidenza di cui all'art. 19.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 31 gennaio 1975

FANTI

(1561)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750850)